





A fine anno occorre monitorare attentamente **l'arrivo delle fatture di acquisto** per determinare il momento in cui è possibile detrarre l'Iva a credito.

La regola della **detrazione Iva** a fine anno richiede quindi una attenta analisi delle fatture distinguendo tra:

- **fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre**, che rientrano nella liquidazione Iva di dicembre 2019;
- **fatture ricevute nel mese di gennaio 2020** (datate dicembre 2019) che saranno registrate nel mese di gennaio 2020 e confluiranno nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2020;
- **fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 non registrate a dicembre 2019**: per tali fatture è **possibile detrarre l'Iva nella dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2019**, da presentare entro il 30 aprile 2020;
- **fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 e registrate dopo il 30 aprile 2020**: tali operazioni richiedono la presentazione della **dichiarazione annuale Iva integrativa**.

Qualora il cessionario/committente non abbia ricevuto la fattura dovrà verificare se tale fattura sia stata emessa dal cedente/prestatore, ma semplicemente **non recapitata** e messa a disposizione nell'area riservata dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "Fatture e corrispettivi".

Per l'individuazione del **termine di ricezione della fattura** e la verifica dell'eventuale **mancata ricezione della fattura di acquisto**, riportiamo le indicazioni delle specifiche tecniche di cui al provvedimento Prot. 89757 del 30 aprile 2018, come modificato da ultimo dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 ottobre 2019: **"dopo l'effettuazione dei controlli con esito positivo, il Sdl recapita la fattura elettronica al soggetto ricevente ed in caso di esito positivo del recapito invia al soggetto trasmittente una ricevuta di consegna della fattura elettronica che contiene anche l'informazione della data di ricezione da parte del destinatario"**.

In alcuni casi la **consegna della fattura elettronica da parte del Sdl** non è possibile per cause tecniche come, ad esempio, quando:

- il **canale telematico** (*web service* o sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP) **non è attivo e funzionante**,
- la **casella Pec indicata risulta piena o non attiva**,
- il cliente non abbia comunicato al cedente/prestatore il codice destinatario ovvero la PEC attraverso cui intende ricevere la fattura elettronica dal Sdl.

In questi casi il Sdl rende comunque disponibile la fattura elettronica nell' **area riservata del sito web dell'AdE**, comunicando tale informazione e la data di messa a disposizione del file, al soggetto trasmittente, affinché comunichi per vie diverse dal Sdl al cessionario/committente **che la fattura elettronica è a sua disposizione nella predetta area riservata**.

**In tale circostanza**, ai fini fiscali la **data di ricezione della fattura** è rappresentata dalla **data di presa visione della stessa** sul sito web dell'Agenzia delle Entrate da parte del cessionario/committente. Questo è il **momento a partire dal quale sarà possibile detrarre l'Iva** per il cliente.

Il Sdl comunica, infine, al cedente/prestatore l'avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

**Studio Mantovani & Associati s.s.**

Dr. Sergio Mantovani